



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 16/12/2019

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO N. 20 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175
ANNO 2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>ARMANI ALDO</i>	X		<i>BERTINI CHIARA</i>	X	
<i>MILANI ALESSANDRO</i>	X		<i>MAZZACANI PAOLO</i>		X
<i>CRESCINI ALESSANDRO</i>	X		<i>BORDIGA</i>	X	
<i>ROVATTI MATTEO</i>	X		<i>GIANLUCA</i>		
<i>PETRINI FABRIZIO</i>	X		<i>BINI ELENA</i>	X	
			<i>BRAMBILLA SIMONA</i>	X	
<i>FANONI SILVIA</i>	X				

Presenti 10 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

L'Ass. Crescini A. espone il punto all'ordine del giorno precisando che si tratta di un adempimento annuale obbligatorio che il legislatore ha introdotto per la volontà di operare una stretta sulle partecipazioni pubbliche. Il Comune partecipa al capitale di due società, Secoval S.r.l. e SAE Valle Sabbia S.r.l. che svolgono attività fondamentali e strumentali per l'Ente. Non vi è pertanto la necessità di predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione di tali partecipazioni.

Interviene il Cons. Bordiga G. che chiede chiarimenti sul motivo per cui viene analizzata la situazione al 31/12/2018.

Interviene l'Ass. Crescini A. che precisa che il riferimento alla situazione esistente al 31/12 dell'anno precedente è stabilito per legge ed è legato ai tempi di approvazione dei bilanci di esercizio delle società, poiché le risultanze (positive) di bilancio sono un elemento discriminante della possibilità di mantenere tali partecipazioni da parte dell'Ente locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo n. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo n. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

VISTO l'articolo n. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 del seguente tenore relativo a " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo n. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo n. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione

della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo n. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'articolo n. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, c. 7, Decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo n. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo n. 3 - bis, Decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo n. 16, Decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo n.4, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 / SEZAUT / IMPR / 2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo n 24, Decreto legislativo n. 175/2016;

ATTESO che nelle schede stilate sul modello predisposto dalla Corte dei Conti con la predetta delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 / SEZAUT/ IMPR / 2017 del 21 luglio 2017 nella scheda 05 azioni di razionalizzazione indicava la necessità di alzare il fatturato oltre la soglia minima.

CONSIDERATO quel che prevede l'art. 14 del Deceto legislativo n. 175/2016 (Tusp) in ordine all'assoggettamento alle disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo e a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle società a partecipazione pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo n. 24, comma 1, TUSP;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'articolo n. 24, comma 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo n. 2437 - ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo n. 2437 - quater, c Codice civile ;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICORDATO che è vietato finanziare con risorse comunali una società partecipata posta in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale.

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo n. 49, Decreto legislativo n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

tutto ciò premesso con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1- di approvare per l'anno 2018 l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, possedute dal comune al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo n. 20 comma 1 del Decreto legislativo n. 275 del 19 agosto 2016, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune secondo il quadro riepilogativo di seguito indicato:

SECOVAL SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)

Società partecipata - quota partecipazione 0.93% - Mantenimento

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA (SAE) VALLESABBIA SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)

Società partecipata - quota partecipazione 0,14% - Mantenimento

2 - di dare atto che, non è necessario predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in cui il Comune detiene dette partecipazioni;

3 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e per la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4 - di prendere atto che l'esito della presente deliberazione va comunicato ai sensi dell'articolo n. 17, Decreto Legge n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

5 - di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo n. 24, commi 1 e 3, TUSP. e dall'articolo n. 21, Decreto correttivo;

6 - Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Seconda sezione distaccata di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

Aldo Armani

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Luca Serafini

(Sottoscrizione apposta digitalmente)